


OGGETTO: Domestici. Terza rata 2017 in scadenza

Premessa

È giunto il secondo appuntamento del 2017 per il versamento contributivo dei lavoratori domestici. Dunque i datori di lavoro sono chiamati a pagare i contributi INPS, **entro il 10 ottobre 2017**, relativi al trimestre “luglio-agosto-settembre”.



Ricorda

Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) all’art. 1, co. 287 ha stabilito che “[...] la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente **non può risultare inferiore a zero**”. Quindi, considerato che, tale variazione per il periodo “gennaio 2014 – dicembre 2014” ed il periodo “gennaio 2015 – dicembre 2015” è risultato nella misura del -0,1%, **per quest’anno si applicano gli stessi importi contributivi dello scorso anno** (INPS, Circolare n. 13 del 27 gennaio 2017).

Termini di pagamento

Innanzitutto, Le ricordiamo che i contributi si pagano per **trimestri solari** entro i seguenti termini:

- **I trimestre:** dal 1° al 10 aprile;
- **II trimestre:** dal 1° al 10 luglio;
- **III trimestre:** dal 1° al 10 ottobre;
- **IV trimestre:** dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo.




Osserva

Il pagamento dei contributi **non può essere fatto né prima né dopo i termini indicati sopra**. Nel caso in cui l’ultimo giorno utile per il versamento coincida con la domenica o con una festività, è prorogato al giorno successivo non festivo. Il versamento mancato, tardivo o parziale comporta per legge l’applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell’INPS.

I valori contributivi 2017

In considerazione del contributo aggiuntivo (1,4%) dovuto sui rapporti di lavoro, a tempo determinato, l'INPS ha aggiornato, per l'anno 2017, i valori retributivi e contributivi sdoppiandoli in due tabelle distinte (come di seguito illustrato).

 Osserva Se l'orario di lavoro del collaboratore non supera le 24 h settimanali, il contributo orario fa riferimento **a tre diverse fasce di retribuzione**. Nel caso in cui, invece, l'orario di lavoro è di almeno 24 h settimanali, il contributo è **fisso** per tutte le ore retribuite.

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI

- Senza contributo addizionale -

Retribuzione oraria		Importo contributivo orario	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAFF	Senza quota CUAFF*
Fino ad € 7,88	€ 6,97	€ 1,39 (€ 0,35) **	€ 1,40 (€ 0,35)**
Da € 7,88 ad € 9,59	€ 7,88	€ 1,57 (€ 0,40)**	€ 1,58 (€ 0,40)**
Oltre € 9,59	€ 9,59	€ 1,91 (€ 0,48)**	€ 1,93 (€ 0,48)**
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,07	€ 1,01 (€ 0,25)**	€ 1,02 (€ 0,25)**

* Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare d'indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado, e conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

** Quota a carico del lavoratore.

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI

- Comprensivo contributo addizionale -

Retribuzione oraria		Importo contributivo orario	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAFF	Senza quota CUAFF*
Fino ad € 7,88	€ 6,97	€ 1,49 (€ 0,35)**	€ 1,50 (€ 0,35)**
Da € 7,88 ad € 9,59	€ 7,88	€ 1,68 (€ 0,40)**	€ 1,69 (€ 0,40)**
Oltre € 9,579	€ 9,59	€ 2,05 (€ 0,48)**	€ 2,06 (€ 0,48)**
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,07	€ 1,08 (€ 0,25)**	€ 1,09 (€ 0,25)**

* Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare d'indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado, e conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

** Quota a carico del lavoratore.

Modalità di pagamento

Per adempiere, agli obblighi contributivi, potrà scegliere uno fra i seguenti mezzi di pagamento (resi operativi dal 1° aprile 2011):

- circuito **“Reti Amiche”**: dichiarando soltanto il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro. In tal caso, la procedura calcolerà automaticamente l’importo dei contributi in base ai dati comunicati al momento dell’assunzione o successivamente. Il pagamento è disponibile, senza necessità di supporto cartaceo:
 - presso le tabaccherie che espongono il logo “Servizi INPS”;
 - presso gli sportelli bancari di Unicredit Spa;
 - tramite il sito Internet del gruppo Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio di Banca online;
 - presso tutti gli sportelli di Poste Italiane, con le modalità previste per il circuito Reti Amiche;
- **online sul sito Internet dell’INPS** (www.inps.it), utilizzando la carta di credito, seguendo il percorso: “*Servizi Online*” -> “*Per tipologia di utente*” -> “*Cittadino*” -> “*Pagamento contributi lavoratori domestici*”;
- **“bollettino MAV”** (pagamento mediante avviso): l’INPS provvede all’invio a tutti i datori di lavoro domestico dei bollettini MAV per il pagamento dei contributi relativi, ai trimestri in scadenza. I MAV sono già compilati con gli importi dovuti. Nel caso siano cambiati gli elementi per il calcolo dei contributi (ad esempio, una variazione dell’orario di lavoro), dal sito www.inps.it, sezione “*Servizi online*”, è possibile effettuare le variazioni e ottenere un altro bollettino MAV con gli importi conformi. Successivamente al primo invio, coloro che intendono servirsi dei MAV per il pagamento dei contributi, compresi i datori di lavoro che invieranno nuove comunicazioni di assunzione, potranno ottenere i bollettini MAV accedendo al sito dell’Istituto previdenziale;
- **Contact Center al numero verde gratuito 803.164**, utilizzando la carta di credito.



Qualunque sia la modalità scelta, utilizzando il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro, è proposto l’importo complessivo per il trimestre in scadenza, calcolato in base ai dati comunicati all’assunzione o successivamente variati con l’apposita comunicazione. Prima di confermare l’importo, si può chiedere la **modifica** di elementi che determinano il calcolo e automaticamente verrà rideterminato il nuovo importo complessivo da versare.